

Sommario

1. *Quadro riepilogativo generale della formazione inerente le attrezzature (artt. 71 e 73 D.lgs n. 81/2008).*
2. *Attrezzature per le quali richiesta una specifica abilitazione degli operatori*
3. *Soggetti formatori e sistema di accreditamento*
4. *I docenti: individuazione e requisiti*
5. *Indirizzi e requisiti minimi dei corsi*
6. *Programma*
7. *Attestazione e documentazione*
8. *Durata della validità dell'abilitazione e aggiornamento*
9. *Riconoscimento della formazione pregressa*
10. *Norma transitoria*
11. *Sanzioni*

1. **Quadro riepilogativo generale della formazione inerente le attrezzature (artt. 71 e 73 D.lgs n. 81/2008).**

L'obbligo formativo del datore di lavoro si distingue in parte generale e specifica. Per questo secondo aspetto, esso va integrato con le previsioni previste nei titoli del D.lgs n. 81/2008 successivi al primo (art. 37, comma 3 e accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011).

In particolare, per quanto riguarda le attrezzature, già l'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 richiamava il tema delle attrezzature nell'ambito della formazione specifica (punto 4).

Per le attrezzature in genere, quindi, sussiste l'obbligo di garantire una "formazione specifica" "nell'ambito degli artt. 36 e 37" del D.lgs n. 81/2008", come conferma la previsione dell'art. 73, comma 1. Non si tratta, in questo caso, di una formazione aggiuntiva e speciale, poiché il legislatore fa riferimento ad un concetto di adeguatezza senza indicare in modo puntuale e peculiare le caratteristiche in termini di durata, contenuti, etc (secondo quanto precisato anche nell'accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012, a norma del quale rientra nella formazione specifica quella genericamente definita come "adeguata").

Inoltre, qualora le attrezzature richiedano, per il loro impiego, conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro deve prendere le misure necessarie affinché la loro utilizzazione sia riservata ai lavoratori che abbiano ricevuto una formazione, informazione e addestramento "adeguati" e "specifici" (art. 73, comma 4).

Da questa ipotesi di formazione specifica va nettamente distinta quella prevista dall'art. 73, comma 5, che ha una portata più limitata in quanto riguarda esclusivamente le attrezzature per le quali è necessaria una specifica **abilitazione** (non semplicemente una formazione specifica).

In questo caso, l'accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 disciplina puntualmente ed in modo del tutto peculiare i contorni dell'obbligo formativo e del relativo ambito applicativo (individuando le attrezzature per le quali è richiesta la specifica abilitazione).

Si tratta, in questo caso, di una ipotesi di formazione "speciale", ossia aggiuntiva rispetto a quella (generale e specifica) disciplinata dall'art. 37 e degli accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e del 25 luglio 2012.

Questa indicazione è confermata espressamente nell'accordo del 25 luglio 2012 appena richiamato, dove proprio la formazione ex art. 73, comma 5, è presa ad esempio come ipotesi di formazione "speciale".

Questo consente di correggere l'erroneo riferimento alla formazione "*specific*" contenuta nell'incipit dell'accordo in commento.

2. Attrezzature per le quali richiesta una specifica abilitazione degli operatori

L'accordo individua e definisce le seguenti attrezzature:

- Piattaforme di lavoro mobili elevabili
- Gru a torre
- Gru mobile
- Gru per autocarro
- Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo:
 - Carrelli semoventi a braccio telescopico
 - Carrelli industriali semoventi
 - Carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi
- Trattori agricoli o forestali
- Macchine movimento terra:
 - Escavatori idraulici
 - Escavatori a fune
 - Pale caricatrici frontali
 - Terne
 - Autoribaltabile a cingoli
- Pompa per calcestruzzo.

L'allegato A) definisce in modo preciso le attrezzature, individuando parametri tecnici ed operativi specifici (ad es. la velocità massima per i trattori, l'azionamento da operatore a bordo su sedile per i carrelli industriali semoventi, la massa operativa per gli escavatori idraulici, etc.) e le attrezzature che non posseggono le caratteristiche indicate sono escluse dall'accordo.

Abbiamo chiesto anche chiarimenti al Ministero del lavoro relativamente alle macchine base multifunzione (ad esempio, carrello telescopico che può essere utilizzato anche come PLE o come autogrù) al fine di precisare se sia sufficiente una abilitazione, tra quelle previste dall'accordo o se siano necessarie più abilitazioni (in tal caso sarebbe opportuno prevedere una riduzione delle ore sia del modulo tecnico che di quello pratico (analogamente a quanto previsto, ad esempio, nell'allegato VI, punto 3.4).

Il percorso formativo per i lavoratori incaricati dell'uso di tali attrezzature è strutturato in moduli teorici (di carattere giuridico-normativo e tecnico) e moduli pratici, con contenuti, durata, verifiche intermedie e finali diversi a seconda dei tipi di attrezzatura.

Evidenziamo che, in alcune ipotesi, sono previsti moduli pratici per più attrezzature, con orari ridotti (es. allegato VI, punto 3.4 e allegato IX, modulo 3.6).

Il modulo giuridico-normativo – della durata di un'ora - deve essere effettuato una sola volta a fronte di attrezzature "*simili*" ed è riconosciuto, in tali casi, come credito formativo. L'accordo non precisa cosa debba intendersi per attrezzature "*simili*". A questo proposito, abbiamo chiesto che il Ministero formuli dei chiarimenti: ci riserviamo, quindi, di tornare sul punto qualora intervenissero specifiche indicazioni da parte del Ministero del lavoro.

In relazione alla individuazione dei requisiti minimi dei corsi di formazione previsti negli allegati III e seguenti per ciascuna delle attrezzature sopra indicate, occorre formulare una precisazione circa un passaggio non chiaro contenuto in ciascuno dei punti 1.0 degli allegati III e seguenti.

L'elenco di cui all'allegato A) deve ritenersi avere carattere tassativo, avendo la Conferenza Stato-Regioni ricevuto il mandato espresso da parte del legislatore di individuare – tra le tante esistenti – le attrezzature per le quali è necessaria una specifica abilitazione. L'elencazione deve, inoltre, ritenersi avere carattere tassativo in quanto la norma –secondo una interpretazione cautelativa per le imprese - appare assistita da sanzione penale (art. 71, comma 7) (v. seguente punto 11). Anche su questi aspetti, abbiamo chiesto precisazioni al Ministero del lavoro (con particolare riferimento al carattere tassativo della elencazione).

Una volta, quindi, che il datore di lavoro - sulla base delle definizioni dell'allegato A) - ha identificato l'attrezzatura come rientrante tra quelle per le quali è obbligatoria la formazione speciale, dovrà in ogni caso fornire una abilitazione al lavoratore, anche se l'attrezzatura possiede caratteristiche differenti da quelle prese espressamente in considerazione nei moduli formativi.

Non si tratta, è evidente, di caratteristiche che ampliano le definizioni di cui all'allegato A), ma semplicemente di caratteristiche diverse dell'attrezzatura che – per le variegate possibilità di conformazione della stessa – non potevano essere specificamente prese in considerazione dal legislatore ai fini di dettagliare ulteriormente il modello formativo.

Con riguardo agli obblighi formativi, Il Ministero del lavoro – con [circolare n. 12 dell'11 marzo 2013](#) – ha precisato che il conseguimento della specifica abilitazione è necessario anche nel caso di utilizzo saltuario od occasionale delle attrezzature di lavoro individuate nell'Accordo 22 febbraio 2012. La specifica abilitazione non è invece necessaria nel caso in cui non si configuri alcuna attività lavorativa connessa all'utilizzo dell'attrezzatura di lavoro: rientrano tra dette attività le operazioni di semplice spostamento a vuoto dell'attrezzatura di lavoro, la manutenzione ordinaria o straordinaria, ecc.

3. Soggetti formatori e sistema di accreditamento

L'accordo individua i soggetti formatori (con riferimento sia alla fase formativa che a quella dell'aggiornamento).

Tra questi sono ricomprese le associazioni sindacali e dei datori di lavoro *“del settore di impiego delle attrezzature”* (anche per il tramite delle loro società di servizi prevalentemente o totalmente partecipate), le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici ed utilizzatrici delle attrezzature, gli enti bilaterali e gli organismi paritetici istituiti nel settore di impiego delle attrezzature e le scuole edili costituite nell'ambito dei predetti organismi paritetici.

A questo proposito abbiamo evidenziato al Ministero del lavoro l'improprietà della previsione dell'accreditamento regionale per le imprese utilizzatrici, che posseggono tutti i requisiti (di esperienza ed organizzativi) per poter svolgere efficacemente il ruolo di soggetto formatore ed abbiamo richiesto che in un prossimo accordo la previsione venga modificata.

I soggetti formatori devono essere in possesso dei requisiti organizzativi previsti dall'allegato I (idoneità dell'area, disponibilità delle attrezzature, etc).

Alcuni di essi devono, inoltre, essere accreditati secondo i contenuti dell'intesa Stato-Regioni del 20 marzo 2008. Si tratta, in particolare, di:

- aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici ed utilizzatrici (*lett. f*)
- soggetti formatori con esperienza documentata almeno triennale nella materia delle attrezzature oggetto dell'accordo in commento (*lett. g*)
- soggetti formatori con esperienza di almeno sei anni in materia di salute e sicurezza (*lett. h*).

Qualora i soggetti formatori indicati nell'accordo intendano ricorrere a soggetti formatori esterni, questi ultimi dovranno in ogni caso essere in possesso anche dei requisiti previsti per l'accreditamento definito ai sensi dell'intesa Stato-Regioni del 20 marzo 2008.

4. I docenti: individuazione e requisiti

L'accordo individua i requisiti dei docenti che sono legittimati a svolgere i corsi organizzati dai soggetti formatori.

Sia pure con una terminologia poco chiara, l'accordo distingue due tipologie di docenti con riferimento alle due esigenze formative (teorica e pratica), prevedendo per la prima tipologia una esperienza documentata almeno triennale nel settore della formazione e nel settore della prevenzione, salute e sicurezza e, per la seconda, una esperienza professionale pratica documentata almeno triennale nelle tecniche di utilizzazione delle attrezzature previste nell'accordo.

Nonostante la non chiara lettera dell'accordo, riteniamo che l'esperienza nel settore della formazione possa essere relativa anche alla specifica materia della sicurezza e che, se il docente ha entrambi i requisiti (esperienza formativa e pratica), non vi sia bisogno della presenza di due docenti.

In ogni caso, anche su questo aspetto abbiamo chiesto chiarimenti al Ministero del lavoro.

Per quanto riguarda le imprese utilizzatrici, ricordiamo che esse possono essere soggetti formatori con riferimento esclusivo ai propri lavoratori.

5. Indirizzi e requisiti minimi dei corsi

L'accordo definisce tutti gli aspetti inerenti i corsi formativi, sia sotto il profilo dell'organizzazione (da evidenziare il numero massimo di partecipanti – 24 – e il rapporto istruttore-allievi per le attività pratiche – un docente per sei allievi), l'articolazione del percorso formativo (moduli teorici e pratici, verifiche intermedie e finali) e la metodologia didattica.

Abbiamo sollecitato il Ministero ad incrementare il rapporto numerico istruttore/allievi per le attività pratiche (punto 3.1.1, lett. d), in quanto l'attuale previsione è eccessivamente penalizzante in termini di organizzazione dei corsi.

Sotto quest'ultimo aspetto, occorre evidenziare – con riferimento alle dimostrazioni e prove pratiche – che le stesse dovranno riguardare oltre le “normali” condizioni di utilizzo anche quelle “anormali prevedibili” e quelle “straordinarie e di “emergenza”, locuzioni la cui precisazione viene evidentemente rinviata al docente nel momento formativo pratico.

Quanto alla possibilità di erogare la formazione con le modalità *e-learning*, l'accordo precisa che questa è limitata alla parte di formazione generale concernente i moduli giuridico-normativo e tecnico individuati dai punti 1 e 2 degli allegati III e seguenti dell'accordo.

6. Programma

Il programma dei corsi è dettagliato negli allegati III e seguenti. Ricordiamo che l'accordo precisa che il modulo giuridico-normativo deve essere effettuato, per attrezzature “simili”, una sola volta e che costituisce credito formativo per i corsi di abilitazione relativi ad altre attrezzature di lavoro “simili”.

7. Attestazione e documentazione

Uno dei momenti fondamentali della formazione è la verifica finale di apprendimento. L'accordo (al punto 4 degli allegati III e seguenti) disciplina, quindi, le prove relative alla conoscenza della normativa vigente e alle competenze tecnico-professionali.

La valutazione è effettuata dal responsabile del progetto formativo (che, si ricorda, può anche essere lo stesso docente) sulla base di prove elaborate dal medesimo docente. Il giudizio, elaborato in termini di valutazione globale, viene formalizzato in un apposito verbale da trasmettere alle Regioni e Province autonome competenti per la successiva costituzione di un registro informatizzato.

Abbiamo evidenziato al Ministero la necessità di eliminare l'obbligo previsto al punto 5 (trasmissione del verbale alle Regioni) ritenendo si tratti di un adempimento meramente burocratico ed inutilmente oneroso (tutta la documentazione è già conservata dal soggetto formatore).

Gli attestati di abilitazione (i cui contenuti minimi sono precisati nel punto 5.3) sono rilasciati dal soggetto formatore, il quale deve anche custodire la documentazione (indicata al punto 8) relativa a ciascun corso. Ricordiamo, a questo proposito, che tutta la documentazione prevista dal D.lgs n. 81/2008 può essere tenuta su supporto informatico (art. 53, D.lgs n. 81/2008).

L'accordo non prevede che il datore di lavoro riceva copia dell'attestato e/o della documentazione del corso; è, però, evidente che egli è tenuto a conoscere comunque gli esiti dei corsi ed il conseguente adempimento dell'obbligo formativo. Per cui ben potrà richiedere al soggetto formatore copia della documentazione.

8. Durata della validità dell'abilitazione e aggiornamento

L'accordo prevede che l'abilitazione debba essere rinnovata entro 5 anni dal momento del rilascio dell'attestato, previa frequenza di un corso di aggiornamento di durata minima pari a 4 ore (di cui 3 relativi ai moduli pratici).

A differenza, quindi, di quanto espressamente previsto in tema di formazione dei lavoratori (punto 9 dell'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011), l'aggiornamento non va ripetuto ogni cinque anni, in quanto l'abilitazione all'uso delle attrezzature viene rinnovata (senza alcuna specifica ulteriore scadenza) alla sola condizione della frequenza di un corso di aggiornamento entro 5 anni dal primo rilascio dell'attestato di abilitazione.

Nonostante la chiara lettera della disposizione, vista la differenza rispetto alle altre ipotesi di formazione (legittimata dal fatto che si tratta di una abilitazione che sconta già una formazione specifica ed una formazione speciale e che la formazione specifica dev'essere ripetuta alle condizioni previste dalla legge) e con lo scopo di evitare inutili duplicazioni e conseguenti oneri per le imprese, abbiamo chiesto al Ministero di confermare che l'aggiornamento va fatto una sola volta ed entro 5 anni dal rilascio dell'attestazione di abilitazione.

Sotto altro profilo, la richiamata circolare ministeriale precisa, a questo proposito, che, ai fini dell'effettuazione del corso di aggiornamento di cui al punto 6 dell'Accordo 22 febbraio 2012, è riconosciuta la possibilità che le 3 ore relative agli argomenti dei moduli pratici siano effettuate anche in aula, con un numero massimo di partecipanti al corso non superiore a 24 unità.

9. Riconoscimento della formazione pregressa

L'accordo disciplina il riconoscimento della formazione pregressa.

A differenza di quanto previsto per la formazione dei lavoratori (accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, punto 11), l'accordo in esame riconosce validità non solo ai corsi effettuati prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ma anche a quelli effettuati nel periodo successivo, che va dalla pubblicazione (12 marzo 2012) alla sua entrata in vigore (12 marzo 2013), purché i corsi stessi siano stati tenuti con una delle modalità indicate nel punto 9.1, lettere da a) a c).

In particolare, sono riconosciuti i corsi sostanzialmente equivalenti a quello disciplinato dall'accordo (come contenuti, durata e verifica dell'apprendimento), quelli di durata inferiore composti da modulo teorico, pratico e verifica finale integrati da aggiornamento entro 24 mesi dall'entrata in vigore dell'accordo e quelli di qualsiasi durata integrati da aggiornamento e da verifica finale entro 24 mesi dall'entrata in vigore dell'accordo.

I corsi hanno una validità di 5 anni che decorre, rispettivamente, dal rilascio dell'attestazione di verifica finale dell'apprendimento (*lettere a) e c)* punto 9.1 dell'accordo) o dal data dell'effettuazione dell'aggiornamento (*lett. b)*.

Vista la differente impostazione delle lettere a), b) e c) (solamente le ultime due fanno riferimento all'aggiornamento entro 24 mesi), abbiamo chiesto al Ministero di precisare che la formazione ex lett. a) è riconosciuta senza bisogno di ulteriori condizioni e che il relativo aggiornamento dev'essere effettuato entro 5 anni dall'entrata in vigore dell'accordo.

Relativamente al punto 9.3, trattandosi di una previsione che contempla requisiti non dovuti nel passato, abbiamo chiesto al Ministero del lavoro di precisare che i contenuti del registro indicati nel punto non possono che considerarsi (come accade per la formazione pregressa relativa ai lavoratori) come una esemplificazione, essendo sufficienti principi di prova inerenti lo svolgimento pregresso dell'attività formativa.

Ovviamente, occorre dare prova dell'avvenuta effettuazione dei corsi attraverso l'esibizione di idonea documentazione.

Una disciplina del tutto particolare è riferita ai lavoratori del settore agricolo, come richiamata anche nella circolare ministeriale 12 dell'11 marzo 2013.

10. Norma transitoria

L'accordo contiene una disciplina transitoria (punto 12) secondo la quale i lavoratori che, alla data di entrata in vigore dell'accordo stesso, erano già incaricati dell'uso delle attrezzature in esame, dovranno effettuare i corsi disciplinati dall'accordo stesso entro 24 mesi a decorrere dal 12 marzo 2013.

La disposizione si riferisce, ovviamente, a quei lavoratori che non possano far valere una adeguata formazione pregressa, secondo le modalità previste dal punto 9 dell'accordo.

A questo proposito, abbiamo chiesto al Ministero di rendere esplicito il fatto che per i lavoratori già incaricati dell'uso delle attrezzature richiamate nell'accordo alla data di entrata in vigore dell'accordo possono legittimamente continuare ad utilizzare l'attrezzatura nei 24 mesi di tempo assegnati per effettuare la formazione oggetto dell'accordo.

11. Sanzioni

L'art. 73, comma 5, non è direttamente sanzionato nell'art. 87 del D.lgs n. 81/2008.

Dovrebbe, quindi, ritenersi – secondo il principio di tassatività – che la adibizione di un lavoratore all'utilizzo delle attrezzature di cui all'accordo senza la specifica abilitazione non costituisca illecito.

Questa interpretazione, sia pure pienamente coerente con il dettato del codice penale oltre che della Costituzione, sembra portare all'assurda conseguenza che sarebbe sanzionato il datore di lavoro che non ha fornito ai lavoratori la formazione ex art. 37 ed anche quella ex art. 71, comma 7 (relativa alle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari) e non quello che abbia incaricato un lavoratore privo di specifica abilitazione all'uso di attrezzature.

L'unica via per ricondurre la lettera della legge ad una interpretazione coerente, sia pure in via cautelativa per le aziende in assenza di indicazioni ministeriali, è quella di ritenere che l'art. 73, comma 5, individua alcune attrezzature e specifici i contenuti della connessa formazione già prevista in via generale dal precedente comma 4.

In questo modo, la sanzione di cui al comma 7 dell'art. 71 sarebbe da ricondursi anche alla carenza della specifica abilitazione richiesta dall'art. 73, comma 5.